REGOLAMENTO (CEE) N. 374/71 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 1971
relativo alla fornitura di 400 tonnellate di burro a titolo d'aiuto comunitario alla Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1493/70 del Consiglio, del 27 luglio 1970, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di burro e di latte scremato in polvere al Perù, alla Romania e alla Turchia (3), prevede in particolare che siano messe a disposizione della Turchia 1.000 tonnellate di burro in possesso degli organismi d'intervento ;

considerando che le autorità turche hanno presentato la prima richiesta di fornitura di 400 tonnellate di burro, da consegnare in due carichi, rispettivamente tra il 14 ed il 31 marzo 1971 e tra il 1° ed il 30 aprile 1971 ; che, tenuto conto delle giacenze di cui dispongono gli organismi d'intervento, il quantitativo sopra menzionato può essere messo a disposizione dall'organismo d'intervento tedesco ;

considerando che d'altronde è necessario designare i depositi dai quali si deve prelevare tale quantitativo ;

considerando che la Commissione deve essere informata rapidamente sulle condizioni del carico del burro ;

considerando che, per maggiore chiarezza, è necessario precisare che tale burro non beneficia di restituzione all'esportazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1493/70, l'organismo d'intervento tedesco mette a disposizione della Repubblica turca 400 tonnellate di burro che è stato oggetto delle misure d'intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 804/68 e che è entrato all'ammasso anteriormente al 1° gennaio 1971.

2. Il burro risponde, per quanto concerne la qualità e l'imballaggio, alle condizioni fissate nell'allegato I-C dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica turca relativo alla fornitura di burro, di butteroil e di latte scremato in polvere a titolo d'aiuto alimentare d'urgenza.

3. L'imballaggio del burro deve recare, sulle due facce laterali, in lettere di almeno 1 cm di altezza, la scritta seguente : « Beurre — Don des Communautés européennes ».

Articolo 2

L'organismo d'intervento tedesco mette a disposizione della Repubblica turca, partenza deposito

— 200 tonnellate di burro tra il 14 ed il 31 marzo 1971

— 200 tonnellate di burro tra il 1° ed il 30 aprile 1971.

Tali quantitativi devono essere ritirati dal deposito « Kühlhaus Linde, 2 — Nürnberg ».

Articolo 3

Non appena il carico della merce è stato effettuato, l'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione la data di carico, la quantità e la qualità caricate, constatate al momento del carico e menzionate nella polizza di carico.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 166 del 29. 7. 1970, pag. 6.

Articolo 4

Nessuna restituzione all'esportazione è accordata per il burro fornito a titolo del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI